

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2007

66^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

CALVI

indi del Presidente

BIANCO

La seduta inizia alle ore 15,20.

Omissis

IN SEDE CONSULTIVA

(1236) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299, concernente abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore **VILLONE** (*Ulivo*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 299, intervenuto dopo la promulgazione e la pubblicazione della legge finanziaria per evitare che la norma del suo articolo 18, comma 1343, producesse effetti.

Ricorda che in occasione di un caso analogo verificatosi nella scorsa legislatura fu posta la questione se la correzione di un errore costituisse un motivo sufficiente a fondare l'urgenza del provvedimento. In proposito, osserva che il requisito dell'urgenza è dimostrato non già dall'esigenza di correggere un errore materiale quanto piuttosto dall'esigenza di non consentire la produzione degli effetti giuridici della norma in questione. Rammenta infine il tentativo di espungere la norma dal testo della legge finanziaria che fu esperito prima della sua votazione finale, fallito il quale fu immediatamente esplicitata l'esigenza di intervenire mediante un provvedimento d'urgenza.

Conclude, proponendo l'espressione di un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali e rinviando all'esame in sede referente la valutazione di ulteriori profili attinenti alla costituzionalità del provvedimento.

Il **PRESIDENTE** ringrazia il relatore, in particolare per l'attenzione a distinguere l'esame dei presupposti costituzionali da quello di altri profili di legittimità o di merito del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2007

67^a Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lettieri.

La seduta inizia alle ore 15,35.

Omissis

IN SEDE CONSULTIVA

(1236) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299, concernente abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il senatore **SARO** (DC-PRI-IND-MPA) ritiene che la norma della legge finanziaria che il Governo ha inteso abrogare non avrebbe potuto determinare concreti effetti giuridici e che pertanto, a suo avviso, non sarebbe stato necessario intervenire con un provvedimento d'urgenza. L'iniziativa del Governo, invece, a suo giudizio deve ricondursi al conflitto in atto all'interno della maggioranza fra la componente giustizialista e quella che vorrebbe dare soluzione al problema dei tempi eccessivi dei processi amministrativi e contabili.

Il senatore **PASTORE** (FI) osserva che l'eccezionale complessità della legge finanziaria per il 2007, composta da quasi 1400 commi è fra le cause principali che hanno determinato l'introduzione in quel provvedimento di una norma, il comma 1343, censurabile sia nella sostanza, sia per la sede in cui è stata disciplinata la materia. In proposito ribadisce l'esigenza di introdurre procedure parlamentari che consentano effettivamente di valutare le proposte emendative, soprattutto nel caso in cui il Governo proponga la questione di fiducia.

Tuttavia, a suo avviso, sarebbe stato preferibile che la Camera dei deputati modificasse il disegno di legge di finanziaria sopprimendo il comma 1343, trasmettendo nuovamente il provvedimento al Senato per l'approvazione definitiva entro il 31 dicembre.

Il decreto-legge, a suo avviso, è censurabile perché abroga una norma mai entrata in vigore, attraverso una tecnica legislativa disinvolta.

Il senatore **SAPORITO** (AN) condivide l'obiettivo che si propone il Governo di sopprimere il comma 1343 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007. Ritiene tuttavia inappropriato il ricorso a un provvedimento d'urgenza, che potrebbe essere censurato sotto il profilo costituzionale per l'insussistenza dei requisiti di necessità e urgenza. In proposito invita il Governo a integrare la relazione che accompagna il disegno di legge in esame chiarendo più

approfonditamente i presupposti costituzionali, che si fonderebbero - secondo la relazione stessa - sul grave danno che avrebbe provocato all'erario l'entrata in vigore del comma 1343.

Il sottosegretario LETTIERI ricorda che la Corte dei conti ha più volte sottolineato che il termine della prescrizione della responsabilità amministrativa decorre dal momento in cui si verifica l'evento dannoso o dal momento in cui esso emerge, mentre l'ipotesi di una prescrizione che decorra dal momento in cui si realizza la condotta produttiva del danno contrasterebbe con l'articolo 2935 del codice civile, che disciplina la decorrenza della prescrizione, e con il principio della difesa di diritti in giudizio di cui all'articolo 24 della Costituzione. Osserva che, in particolare nel caso di responsabilità indiretta, il comma 1343 avrebbe potuto determinare la prescrizione ancor prima dell'avvio dell'azione per responsabilità amministrativa.

Inoltre, l'entrata in vigore del comma 1343 avrebbe avuto gravi conseguenze, a causa del principio della norma sanzionatoria più favorevole.

Il senatore MANTOVANO (AM) ricorda che la giurisprudenza prevalente concorda nell'escludere la validità del principio della legge più favorevole nel caso di norme sanzionatorie non penali.

Piuttosto, occorre chiedersi se la disposizione che abroga una norma non ancora entrata in vigore abbia un effetto realmente abrogativo: la soluzione scelta dal Governo appare rischiosa perché nel caso di censura per insussistenza dei presupposti costituzionali l'obiettivo non sarebbe raggiunto.

Infine, chiede che il Governo faccia completa chiarezza sulla responsabilità della vicenda, spiegando come sia potuto accadere che il comma 1343 sia stato inserito nell'emendamento sul quale è stata posta la questione di fiducia.

Il senatore PALMA (FI) giudica incomprensibile il comportamento della maggioranza che irresponsabilmente, e contraddicendo le numerose proclamazioni di serietà del Governo, ha escluso l'ipotesi di una modifica del disegno di legge finanziaria attraverso un'ulteriore lettura parlamentare.

A suo avviso, non è calzante il richiamo al precedente del 2004, quando il Governo intervenne per abrogare una norma inopinatamente inserita nel disegno di legge finanziaria. Nella sostanza, egli ritiene, che la vicenda potrà dirimersi solo in sede giurisprudenziale e che dunque il provvedimento d'urgenza emanato dal Governo abbia un valore solo enunciativo.

Chiede infine al Governo di fornire informazioni sul numero dei processi contabili che si interromperebbero e sull'entità del danno erariale conseguente, in caso di vigenza del comma 1343.

Il relatore VILLONE (Ulivo) ringrazia i senatori intervenuti per le questioni rilevanti che hanno posto. Un esame approfondito di quei temi potrà svolgersi nella discussione generale, in sede referente.

Si passa quindi alla votazione del parere favorevole proposto dal relatore.

Il senatore PASTORE (FI) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo ritenendo che l'abrogazione della disposizione mediante un provvedimento d'urgenza sia non trasparente e inefficace. Si associa alla richiesta al Governo di argomentare nel dettaglio i requisiti di necessità e urgenza e di fornire informazioni sull'entità del danno che si determinerebbe con l'entrata in vigore del comma 1343.

Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) preannuncia un voto contrario. Egli giudica non necessaria l'abrogazione così disposta e anzi ritiene che si debba intervenire per evitare che gli amministratori pubblici restino per anni *sub iudice* a causa della eccezionale lunghezza dei processi civili e contabili.

Il senatore CALDEROLI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo. Ricorda che in qualità di Presidente di turno del Senato prima del voto sulla questione di fiducia posta dal Governo durante l'esame del disegno di legge finanziaria si era adoperato per verificare la possibilità di espungere il comma 1343 dal maxi-emendamento; quel tentativo, tuttavia, non ebbe esito positivo.

L'abrogazione di una norma mai entrata in vigore, a suo giudizio, pone il rischio di un grave contenzioso, anche costituzionale che potrebbe pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo che il Governo si propone.

Il sottosegretario LETTIERI, a nome del Governo, si riserva di fornire gli elementi informativi richiesti dal senatore Palma e di trasmettere alla Commissione la relazione chiesta dal Ministro dell'economia e delle finanze al Capo di gabinetto sulla vicenda che ha portato all'inserimento della norma di cui al comma 1343 nell'emendamento al disegno di legge finanziaria su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1236) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299, concernente abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa

(Esame e rinvio)

Il relatore **VILLONE** (*Ulivo*) richiama le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali e si riserva di integrare la relazione durante il seguito dell'esame.

Il **PRESIDENTE** propone di proseguire l'esame nella seduta pomeridiana di domani.

Propone inoltre di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 14 di domani.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,45.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2007

68^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.

Su richiesta del senatore Maffioli si è convenuto di integrare l'ordine del giorno con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 587 (Riconoscimento in favore delle vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato).

Il senatore Saro ha preannunciato la proposta di svolgere un'indagine conoscitiva sull'impiego di consiglieri di Stato o consiglieri della Corte dei conti o anche di avvocati dello Stato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri o Sottosegretari di Stato, anche con riferimento all'esame di iniziative legislative dirette a ridurre i costi del sistema politico. Inoltre, ancora su richiesta del senatore Saro, si è convenuto di prorogare alle ore 18 di oggi il termine, già fissato alle ore 14, per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. 1236 (decreto-legge n. 299 del 27 dicembre 2006, in materia di prescrizione amministrativa). In proposito, avverte che la Presidenza valuterà con particolare rigore l'ammissibilità degli emendamenti, considerato l'operato assai circoscritto del provvedimento.

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari tornerà a riunirsi domani alle ore 12,45.

La Commissione prende atto.

Omissis

La seduta termina alle ore 13,25.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2007

71ª Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Lettieri e per l'interno Rosato.

La seduta inizia alle ore 15.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1236) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299, concernente abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati alcuni emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto.

Dichiara inammissibile l'emendamento 1.1, in quanto privo di portata modificativa. Precisa, al riguardo, che l'emendamento potrebbe invece essere ritenuto ammissibile, qualora opportunamente riformulato. Dichiara improponibili anche i rimanenti emendamenti, tendenti ad inserire ulteriori disposizioni dopo l'articolo 1, in quanto estranei all'oggetto del provvedimento: invita i presentatori di tali emendamenti a riproporli, almeno in parte, in occasione dell'imminente esame del provvedimento del Governo che dispone proroghe di termini legislativi.

Il senatore **PALMA (FI)** prende atto della dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 1.1; tuttavia, ritiene che la sostituzione di una parte del comma 1343 all'atto della sua entrata in vigore avrebbe un'efficacia maggiore rispetto all'abrogazione. Essa infatti, presuppone la vigenza del comma 1343, anche solo per un breve termine; il giudice, quindi, dovrebbe applicare la norma sanzionatoria più favorevole.

Il relatore **VILLONE (Ulivo)** condivide l'opinione secondo cui sarebbe stato preferibile modificare il testo del disegno di legge finanziaria prima dell'approvazione finale, secondo il suggerimento del presidente di turno del Senato, senatore Calderoli, che tuttavia fu respinto da alcuni esponenti dell'opposizione.

Tuttavia, egli ritiene che la soluzione prescelta dal Governo sia valida e giuridicamente efficace: infatti, si dovrebbe respingere la tesi che una norma successiva non può abrogare quella precedente se quest'ultima è esistente ma inerte, perché in attesa che si realizzi la condizione per la sua operatività.

Inoltre, la proposta di cui all'emendamento 1.1, intervenendo successivamente all'entrata in vigore del comma 1343, non impedirebbe il realizzarsi della prescrizione dal nuovo termine indicato da quella disposizione.

Il senatore **PALMA** (*FI*) sottolinea che l'emendamento 1.1 avrebbe il pregio di correggere la disposizione nel momento in cui essa entra in vigore, mentre l'abrogazione non può che riguardare una norma vigente. Invita comunque a riflettere sull'utilità della formula adottata dal decreto-legge, tenendo conto del rilevante danno economico che deriverebbe dall'entrata in vigore del comma 1343.

Il senatore **CALDEROLI** (*LNP*) esprime perplessità sulla motivazione in base alla quale il Presidente ha dichiarato inammissibile l'emendamento 1.1. Esso, infatti, avrebbe una effettiva portata normativa se si condivide il presupposto che anche solo per un breve lasso di tempo il comma 1343 è entrato in vigore.

Il senatore **MARTINAT** (*AM*) ritiene che l'emendamento 1.0.1 dovrebbe essere considerato ammissibile; una semplice modifica del titolo del disegno di legge consentirebbe di estendere l'ambito del provvedimento e di recepire la proposta da lui avanzata, volta a corrispondere a uno specifico ammonimento dell'Unione europea e a evitare l'annunciata procedura di infrazione.

Il **PRESIDENTE** conferma la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 1.0.1, sottolineando che il decreto-legge n. 299 è circoscritto a una specifica fattispecie, mentre il titolo del provvedimento evidentemente non può che esprimerne il contenuto. Quanto all'emendamento 1.1, ribadisce che la sua inammissibilità è dovuta esclusivamente al tenore della formulazione, che ne inficia ogni valore normativo.

Il senatore **SAPORITO** (*AM*) osserva che l'inammissibilità di un emendamento che investa una materia estranea al decreto-legge, dovrebbe indurre ad analoga preclusione per le proposte di modifica che il Governo normalmente avanza in sede di esame dei disegni di legge di conversione, su argomenti del tutto diversi.

Il sottosegretario **LETTIERI**, rispondendo ai quesiti posti nella seduta del 23 gennaio, informa che il Ministero dell'economia e delle finanze ha tempestivamente inoltrato alla Corte dei conti le richieste sulla previsione dei procedimenti che si interromperebbero e del danno erariale che si determinerebbe con l'entrata in vigore del comma 1343. Il Procuratore Generale della Corte dei conti ha confermato, anzitutto, che i dati sono necessariamente approssimativi; essi si basano su criteri oggettivi e prudenziali e fanno riferimento sia al numero dei procedimenti suscettibili di pronunce di prescrizione e conseguente estinzione dei processi, sia all'ammontare complessivo delle condanne già pronunciate in primo grado: sulla base dei dati relativi al periodo 2001-2006, il numero dei giudizi destinati all'estinzione sarebbero 3475, con un ammontare complessivo delle condanne pari a più di 814 milioni di euro, a cui si deve aggiungere la rivalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese di giustizia per un'incidenza media del 20 per cento. Si dovrebbero considerare, inoltre, gli effetti a regime, cioè i giudizi non ancora definiti in primo grado, pari a circa 90.000 casi, nonché quelli che non si aprirebbero neppure per l'abbreviazione dei termini di prescrizione. La mancata conversione del decreto-legge n. 299, quindi, produrrebbe una riduzione dei risarcimenti di danno erariale di vari miliardi di euro, in ogni caso non inferiore a tre volte l'ammontare suindicato.

Il Procuratore Generale della Corte dei conti sottolinea anche il rischio che l'entrata in vigore del comma 1343 vanifichi il recupero di ingenti importi, come i 32 milioni di euro versati dal comune di Roma in esecuzione di una condanna, e sottolinea che la funzione di garanzia della giustizia contabile va oltre il calcolo quantitativo dei recuperi finanziari e si connota di valori di tutela e di ripristino della legalità, con effetti monitori nei riguardi dei disonesti e degli incapaci e di giusto riconoscimento delle doti di onestà e capacità professionale che invece prevalgono negli appartenenti alla pubblica amministrazione.

Il rappresentante del Governo ricostruisce quindi la vicenda che ha portato all'introduzione del comma 1343 nell'emendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia. Ricorda che l'elaborazione del maxi-emendamento è avvenuta in tempi ristrettissimi, il che ha impedito la puntuale revisione del testo. Intervenuta la determinazione di espungere dal testo già elaborato le norme sulla prescrizione della responsabilità amministrativa, si è proceduto a una ricerca informatica per parole chiave: il tentativo di ricerca in base al nome del primo presentatore dell'emendamento originario, si è rivelato infruttuoso; sono state usate, allora, le parole testuali "Corte dei conti", mediante le quali, però, è stata individuata solo la seconda parte delle disposizioni in questione e dunque non è stata cancellata la disposizione poi confluita nel

comma 1343. Dell'errore materiale il Governo si è accorto solo dopo il deposito del maxiemendamento in Assemblea. La rettifica dell'errore prima dell'approvazione finale non è stata possibile per le obiezioni dell'opposizione, consultata in proposito, come d'uso in circostanze del genere.

Il **PRESIDENTE** dà atto al sottosegretario Lettieri di aver risposto con puntualità ai quesiti posti dalla Commissione.

Il senatore **CALDEROLI** (*LNP*) sollecita una verifica circa la congruenza dalle cifre esposte dal sottosegretario Lettieri rispetto alla valutazione degli effetti finanziari del maxiemendamento proposto dal Governo durante l'esame del disegno di legge finanziaria.

Il senatore **PALMA** (*FI*) ringrazia il sottosegretario Lettieri per le informazioni fornite e rileva che il danno complessivo per l'erario ammonta a circa 2,7 miliardi di euro. Prende atto della ricostruzione dei fatti che hanno portato alla maldestra introduzione di una norma così grave nel disegno di legge finanziaria e domanda se sono state assunte misure nei confronti di chiunque sia responsabile di un errore che denota comunque una negligenza.

Il **PRESIDENTE** osserva che dalla ricostruzione fornita dal rappresentante del Governo si desume un incidente non evitabile, date le circostanze, neppure con la massima diligenza.

Il senatore **CALVI** (*Ulivo*) si dice convinto che l'effettiva soluzione della vicenda potrà esservi solo in sede giurisdizionale; a suo avviso, la soluzione scelta dal Governo è valida e potrà essere sostenuta in quella sede. Quanto all'entità del danno, ritiene che la valutazione prudenziale del Procuratore Generale della Corte dei conti è senz'altro solo teorica, poiché i giudici contabili faranno prevalere la tesi dell'inefficacia del comma 1343.

Il senatore **SAPORITO** (*AM*) ringrazia il sottosegretario Lettieri per l'informativa esauriente e puntuale. Teme, peraltro, che la disposizione abrogativa non raggiunga l'effetto desiderato e invita il Governo a predisporre per affrontare la questione in sede giurisdizionale.

Il senatore **SINISI** (*Ulivo*) ritiene che le previsioni circa il danno che si determinerebbe con l'entrata in vigore del comma 1343 siano eccessive. Ricorda di aver sottoscritto la proposta di modifica che poi è stata introdotta parzialmente nel maxiemendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, ritenendo necessario limitare la responsabilità dell'amministratore pubblico al periodo in cui egli è investito della carica; sarebbe stato opportuno, tuttavia, escludere l'applicazione del comma 1343 per i procedimenti pendenti. Auspica che in futuro la Commissione affronti con maggiore serenità la materia, individuando una soluzione rispondente ai principi di giustizia.

Il relatore **VILLONE** (*Ulivo*) esprime apprezzamento per i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo. Egli condivide alcune perplessità sull'idoneità della disposizione abrogativa, ma ritiene che altre soluzioni indicate siano anche più inadatte. Propone di rinviare la discussione sul tema della responsabilità dei pubblici amministratori a un'altra occasione, esprimendosi intanto con favore sul disegno di legge in esame.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto sul mandato da conferire al relatore per proporre al Senato la conversione in legge del decreto-legge.

Il senatore **SARO** (*DC-PRI-IND-MPA*) ritiene che le previsioni riferite dal rappresentante del Governo sul danno erariale siano eccessivamente pessimiste. Semmai si dovrebbero acquisire elementi informativi sul gettito assicurato all'erario dall'attività delle Procure della Corte dei conti, a suo parere molto esiguo. Si augura che in sede parlamentare si esamini la questione della responsabilità amministrativa, assumendo provvedimenti per accelerare i processi contabili.

Preannuncia, quindi, un voto di astensione.

Il senatore **PASTORE** (*FI*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto di astensione, ritenendo che il decreto-legge sia inidoneo a ripristinare la situazione giuridica precedente.

Il senatore **SAPORITO** (AM) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo per le motivazioni già espresse durante la discussione.

Anche il senatore **MAFFIOLI** (UDC), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore Villone il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con la richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N° 1236

Art. 1

1.1

CARRARA, PALMA, PASTORE

INAMMISSIBILE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entra in vigore previa sostituzione al comma 1343 delle parole: "è stata realizzata la condotta produttiva di danno" con le parole: "si è prodotto il fatto dannoso".»

1.0.1

MARTINAT, SAPORITO, PONTONE, BUTTI, COLLINO

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 85, di modifica dell'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, le lettere e) e d) ed il primo periodo della lettera f) sono abrogate;

b) i commi 87 e 88 sono abrogati;

c) al comma 89 di modifica dell'articolo 21, comma 5, del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, il capoverso 5 è abrogato.»

1.0.6

SAPORITO, MATTEOLI, COLLINO

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. All'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i commi da 159 a 162 sono abrogati.»

1.0.3

SAPORITO, MATTEOLI, COLLINO

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi da 404 a 407 sono abrogati.»

1.0.2

SAPORITO, MATTEOLI, COLLINO

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi da 430 a 433 sono abrogati.»

1.0.4

SAPORITO, MATTEOLI, COLLINO

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 522 è aggiunto il seguente:

"522-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere ulteriormente prorogati per l'intero anno 2007, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa Italiana e già prorogati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Alla

copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della CRI senza ulteriori aggravii per le finanze pubbliche".»

1.0.5

SAPORITO, MATTEOLI, COLLINO

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 777 è inserito il seguente:

"777-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di rendita di infortunio sul lavoro, nonché ai figli, o in alternativa, al coniuge di coloro che, per fatto di lavoro siano divenuti permanentemente inabili al 100 per cento".»